



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SESTA SEZIONE CIVILE - L

Regolamento
di
competenza
d'ufficio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -

Dott. PAOLO STILE - Consigliere -

Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE MELIADO' - Rel. Consigliere - cc

R.G.N. 1318/2010

Cron. 26102

Rep.

Ud. 09/11/2010

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dalla  
 Corte d'Appello di Roma, con ordinanza n. R.G.  
<sup>10</sup>  
 [5995]/09, depositata il 12/04/2010, nel procedimento  
 pendente tra:

DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari, delle elevate  
 professionalità, dei professionisti e dei dirigenti  
 delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie),

AGENZIA DELLE ENTRATE

2010

543

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
 consiglio del 09/11/2010 dal Consigliere Relatore  
 Dott. GIUSEPPE MELIADO';

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO  
 FINOCCHI GHERSI.

Con ordinanza del 7/9.3.2009 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decr. leg. n. 216/2003, dalla Dirpubblica, Federazione delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle PP.AA. e delle Agenzie per far accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 72 comma 11 della l. n. 133/2008, il carattere discriminatorio, per ragioni connesse all'età, della circolare n. 10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei successivi atti organizzativi e di gestione con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, dirigenti e non, che avessero compiuto o fossero in procinto di compiere 40 anni di anzianità massima contributiva.

Avanzato reclamo innanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale, quest'ultimo dichiarava inammissibile il gravame, "in quanto proposto innanzi al (medesimo) Tribunale, incompetente per grado, anziché alla Corte di appello".

Avanzata analoga istanza innanzi alla Corte di appello di Roma, la stessa, con ordinanza in data 1.12.2009/12.1.2010, si dichiarava a sua volta incompetente, indicando come competente il Tribunale di Roma in composizione collegiale, e richiedeva d'ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza.

L'istanza è inammissibile.

Deve, infatti, richiamarsi il principio, già affermato da questa Suprema Corte a sezioni unite (v. ord. n. 16091/2009), secondo cui, in materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al *genus* della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento previsto dall'art. 47 cpc, sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del provvedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.

